

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MALAGODI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1989

Adeguamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

ONOREVOLI SENATORI. — Dal momento nel quale, ormai venti anni fa, furono realizzate le Regioni a statuto ordinario, l'amministrazione pubblica centrale per l'agricoltura e le foreste è in crisi ed in gran parte svuotata di funzioni e di personale. Il problema è molto sentito nel mondo agricolo, anche perchè nella CEE, che prevede la rappresentanza per Stati nazionali, è il Ministro dell'agricoltura e delle foreste a trattare tutte le questioni agricole comunitarie, via via diventate sempre più predominanti. Da queste considerazioni furono mossi migliaia di agricoltori e di cittadini che all'inizio degli anni '70, ad iniziativa della Confagricoltura, sottoscrissero una proposta di legge di iniziativa popolare per la costituzione di un Ministero delle tre «A»: agricoltura, alimenta-

zione, ambiente. La proposta, presentata alla Camera dei deputati, non fece in pratica nessun passo avanti e decadde per lo scioglimento della legislatura. Ma il problema rimase aperto all'inizio degli anni '80: ad iniziativa dei liberali, furono fatte pressioni sul Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'epoca, perchè fosse posta in cantiere la riforma o come qualcuno volle chiamarla la «rifondazione» del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Da quella iniziativa, con l'adesione degli altri partiti della maggioranza, nacque, attraverso gli studi tecnici compiuti dalla Commissione presieduta dal consigliere di Stato Faraoane, il disegno di legge n. 2745, proposto dal ministro Pandolfi, approvato dal Consiglio dei

Ministri e presentato alla Camera il 29 marzo 1985. Esso, nonostante gli sforzi fatti dal relatore della Commissione agricoltura e da molti dei componenti della Commissione stessa, non fece molti passi in avanti, con il pretesto «ufficiale» che la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste avrebbe dovuto procedere di pari passo alla riorganizzazione di tutta la pubblica amministrazione «decentrata» regionalmente, e decadde con la fine della IX legislatura.

Questo disegno di legge ad oltre due anni dall'inizio della X legislatura non risulta ripresentato dal Governo: per questa ragione esso viene da noi riproposto all'attenzione del Senato, in quanto riteniamo che le preoccupazioni per un buon funzionamento di un rinnovato ed efficiente Ministero dell'agricoltura e delle foreste non possono essere solo nostre ma devono essere condivise, come ci auguriamo, da tutta l'Assemblea.

Le vicende del Ministero dell'agricoltura si intrecciano, più di quanto non sia accaduto per altri Ministeri, con l'evolversi del nostro sistema amministrativo. Negli anni recenti i profondi mutamenti intervenuti con l'attuazione dell'ordinamento regionale hanno determinato, come sancito dalla Costituzione repubblicana, un quadro radicalmente diverso di competenze e di funzioni per la pubblica amministrazione in agricoltura. Ma già prima, nel corso della sua lunga storia, il Ministero dell'agricoltura aveva attraversato fasi alterne e per molti versi tormentate, sia nel suo ordinamento interno sia nel rapporto con le attribuzioni di altri segmenti della pubblica amministrazione.

A partire dal 5 luglio 1860, data di nascita del Ministero dell'agricoltura nel quadro dello Stato unitario, e per oltre un cinquantennio, il Ministero visse una vita tormentata, per un alternarsi di soppressioni, ricostituzioni, ridimensionamenti e dilatazioni. Una lettura di queste vicende in una chiave non puramente amministrativa consente di cogliere, sullo sfondo, la storia della politica agraria del Paese e più in generale gli eventi della stessa evoluzione politica.

È soltanto con l'età giolittiana che il Ministero comincia a prendere una fisionomia più precisa, alimentata dalla nuova convinzione

che la politica agraria non sarebbe dovuta essere soltanto una storia di presidio al regime fondiario, ma avrebbe dovuto arricchirsi di funzioni attive di promozione e di sviluppo.

Caratteristica dei primi tre decenni di questo secolo fu la questione se il Ministero dell'agricoltura dovesse essere una entità autonoma, con un raggio di azione fondamentale limitato alla materia agricola e forestale, o se al contrario lo si dovesse inglobare in una struttura amministrativa più ampia, praticamente in un Ministero delle attività produttive o dell'economia nazionale, con un ambito di competenze comprendente agricoltura, industria, commercio e lavoro. Dominò in un primo tempo la seconda concezione, si ritornò alla prima in forma transitoria durante il primo conflitto mondiale, prevalse di nuovo nel 1923 il concetto di un unico Ministero dell'economia nazionale.

Soltanto nel 1929, con il regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661, si ritorna all'idea dell'agricoltura come settore ad autonoma organizzazione amministrativa. Nel corso degli anni '30, anche in coincidenza con l'affermarsi, della bonifica integrale, il Ministero si irrobustisce e prende a poco a poco i lineamenti organizzativi destinati a durare nei decenni successivi e praticamente sino alla seconda metà degli anni '70. Con regio decreto 16 giugno 1940, n. 966, le direzioni generali e le altre articolazioni amministrative vengono definite appunto secondo uno schema sostanzialmente coincidente con quello attuale, salvo le modificazioni apportate con la piena attuazione dell'ordinamento regionale.

La questione che ora si pone, con caratteri di grande rilevanza e urgenza, è quella di trarre finalmente tutte le conseguenze delle profonde innovazioni introdotte nella pubblica amministrazione per l'agricoltura dall'attuazione dell'ordinamento regionale. Si tratta di dare funzionalità ed efficienza all'amministrazione centrale nel disimpegno dei suoi compiti istituzionali, quali risultano ridisegnati a seguito del trasferimento alle Regioni dei compiti di amministrazione diretta in agricoltura, nel quadro della competenza primaria assegnata in questa materia dalla Costituzione.

In realtà, già per effetto del primo trasferimento di funzioni, operato con il decreto del

Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, l'assetto organico dell'amministrazione è risultato menomato in misura più che proporzionale alla entità dei compiti dismessi. Il completamento della regionalizzazione, seguito per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha trovato poi - com'è noto - nel decreto presidenziale n. 617 del 1977 il corollario dello scorporo degli organi periferici e della soppressione di tre importanti direzioni generali, le cui residue funzioni sono state aggregate ad altre strutture dell'amministrazione secondo criteri di approssimativa assimilazione, non essendo stata utilizzata, in quell'occasione, per il Ministero dell'agricoltura, la facoltà di riordinamento dei servizi mediante decreto ministeriale, facoltà di cui si è largamente avvalsa la maggior parte dei Ministeri, a norma del citato decreto legislativo.

Il Ministero ha preso quindi una configurazione residuale, risultando in complesso più amputato che rimodellato. Alle esigenze di ammodernamento che già preesistevano si sommarono perciò sbilanciamenti e squilibri nuovi.

In tali condizioni di inadeguatezza si sono dovuti affrontare gli impegni via via crescenti imposti dai problemi incombenti sia sul piano interno che su quello internazionale, relativamente al settore agricolo.

Al momento, però, non appare più rinviabile ciò che non potè essere compiuto in condizioni di desiderabile contestualità.

L'esperienza compiuta in questi anni di prima attuazione dell'ordinamento regionale, assai più che astratte investigazioni, aiuta a disegnare una struttura ministeriale coerente con le nuove funzioni. Non si tratta di ripercorrere a ritroso un cammino che ha, nel precetto costituzionale, il presidio del suo corso irreversibile. Si tratta di percorrere una tappa necessaria che quello stesso cammino comporta. Non si tratta quindi di controriforma, ma di compimento della riforma.

Alla base di essa sta il superamento della concezione del Ministero come organo di amministrazione diretta: a questa concezione è ancora oggi informata l'organizzazione del Ministero, pur con l'avvenuta perdita della sua struttura periferica. Ci si deve fondare su una

nuova concezione che veda il Ministero essenzialmente impegnato in tre funzioni:

a) funzioni di indirizzo e di coordinamento, secondo i principi del nostro ordinamento in materia di agricoltura;

b) funzioni di gestione della politica agricola comune, sia nella fase propositiva sia nella fase di attuazione delle questioni indivisibili che toccano le organizzazioni di mercato;

c) funzione amministrativa diretta, limitatamente ad un ambito definito e proprio di azioni sovraregionali e nazionali che, per la loro natura, sono territorialmente scomponibili.

A queste considerazioni di carattere istituzionale è necessario aggiungere quelle che attengono all'evoluzione oggettiva che l'agricoltura ha registrato, e sta registrando, nel quadro di quella che si incomincia a chiamare la grande translazione agricola mondiale. Lo schema di programma quadro per il piano agricolo nazionale, predisposto dal Ministero dell'agricoltura, rappresentò, nel 1985, l'elemento motivazionale che fu alla base della decisione governativa di procedere alla ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale schema deve pertanto considerarsi parte integrante della presente sintetica relazione. Non a caso la ristrutturazione del Ministero è considerata in quel documento come una delle azioni orizzontali, cioè come un'azione indispensabile di supporto all'ordinato progresso dell'agricoltura considerata piuttosto come sistema che come settore.

I punti cardine della riforma del Ministero, affidata all'unito disegno di legge, consistono nella fusione della direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli e della direzione generale della produzione agricola in un'unica nuova direzione generale della produzione e dei mercati; nella creazione: della direzione generale delle strutture e dei servizi; della direzione generale della programmazione, della ricerca e degli studi; della direzione generale delle relazioni internazionali; nella creazione dell'ispettorato centrale.

L'articolo 1 del disegno di legge enuncia in termini essenziali le competenze attribuite alle predette direzioni generali nonché a quella degli affari generali e del personale ed a quella

dell'economia montana e delle foreste. Per queste ultime non sono da segnalare innovazioni rispetto al preesistente assetto ordinamentale e ciò anche, con particolare riguardo alla direzione generale dell'economia montana e delle foreste, per il motivo che l'importante materia affidata a tale direzione generale formerà oggetto, quanto prima, di un'apposita ed organica iniziativa legislativa, finalizzata al riordinamento ed alla precisazione dei compiti del Corpo forestale dello Stato.

Per quanto concerne la nuova direzione generale della produzione e dei mercati di cui alla lettera *b*) dell'articolo, va evidenziato che con tale struttura si intende porre rimedio alla dicotomia oggi esistente fra due direzioni generali, conferendo l'unitarietà operativa richiesta dalla connessione inscindibile degli aspetti comunitari e di quelli interni, nonchè perseguire l'obiettivo di collegare, in maniera non casuale ed episodica, l'ordinamento amministrativo con le realtà professionali, che la legislazione comunitaria arricchisce di nuovi compiti e dalla cui azione dipende la possibilità di un ordinato convogliamento delle produzioni verso il mercato.

In particolare, nel rigoroso rispetto delle materie riservate alla competenza statale nel settore dell'agricoltura dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, alla direzione generale è demandato l'esercizio di importanti funzioni connesse: all'organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli rientranti nel quadro della politica agricola comune; alla materia degli accordi comunitari commerciali di associazione e di adesione; agli interventi nazionali per la regolazione del mercato agricolo e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, nonchè funzioni relative al riconoscimento e al sostegno delle associazioni e delle unioni nazionali dei produttori ortofrutticoli.

Completano l'elencazione delle competenze l'attribuzione dei compiti inerenti al riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari e la disciplina dei prodotti stessi soggetti a regime autorizzatorio.

Alla lettera *c*) dell'articolo 1 viene delineato l'assetto della direzione generale delle strutture e dei servizi. Invero, in una moderna

organizzazione ministeriale, suddivisa organicamente in corrispondenza dei settori di servizio attinenti all'agricoltura, si rende necessario dare autonoma fisionomia a una direzione generale che si occupi delle strutture negli aspetti comunitari delle politiche cosiddette di «orientamento» e negli aspetti interni, nonchè, più in generale, della rete dei fattori che influenzano l'attività agricola. Rientrano in questo ambito i servizi concernenti il credito, la promozione commerciale e il collegamento con il settore agro-industriale.

Pure di nuova istituzione è la direzione generale della programmazione, della ricerca e degli studi, di cui alla lettera *d*) dell'articolo 1.

Attraverso tale struttura amministrativa, si intende tradurre in termini di coerenza operativa l'impegno primario dello Stato nella ricerca e nella sperimentazione scientifica di interesse nazionale in materia di produzione agricola. Tutta l'attività di studi diretti alla promozione e all'orientamento dello sviluppo tecnologico del settore primario è razionalmente inserita e collegata all'interno del nuovo organismo cui fanno capo, quindi, apparati tecnico-scientifici che rivestono un precipuo carattere strumentale. Tra i compiti della direzione sono annoverati quelli relativi ai mezzi tecnici di produzione, intendendosi per tali quelli afferenti ai comparti della meccanizzazione, dei fertilizzanti, delle sementi, dei mangimi e delle sostanze antiparassitarie.

Con la creazione della direzione generale delle relazioni internazionali, di cui alla lettera *f*) dell'articolo 1, si tende a risolvere un problema che si è potuto affrontare in misura alquanto insufficiente, data l'inadeguatezza dell'attuale organizzazione del Ministero.

Il coordinamento con il Ministero degli affari esteri in materia di rapporti agricoli internazionali con i Paesi esterni all'area della Comunità economica europea, nonchè in materia attinente all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO); la collaborazione con il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo di detto Dicastero per la parte agricola ed alimentare dei programmi di aiuto; il concorso alla cooperazione scientifica internazionale in agri-

coltura: sono questi i compiti più perspicui della nuova direzione generale.

La collaborazione con il Ministero degli affari esteri muove dal presupposto che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha la competenza primaria nella valutazione di interventi che comunque incidano sull'equilibrio del mercato interno e sulla regolarità dell'approvvigionamento dei prodotti agro-alimentari. Tale valutazione, invero, dev'essere tenuta presente ogni qualvolta si tratti di decidere erogazioni di aiuti all'estero, ad evitare che le stesse abbiano a comportare ripercussioni negative all'interno del Paese.

Va, comunque, rilevato che, per quanto concerne la partecipazione ad iniziative finalizzate alla cooperazione con Paesi extracomunitari e con quelli in via di sviluppo, attraverso forniture o erogazioni di prodotti agro-alimentari, le specifiche competenze attribuite all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) dall'articolo 3, lettere c) e d) della legge 14 agosto 1982, n. 610, non devono ritenersi in alcun modo alterate dalle attribuzioni conferite alla direzione generale delle relazioni internazionali. Viene inoltre istituita una direzione generale per i rapporti con le Regioni al fine di risolvere i problemi che sono sorti in campo agricolo con l'attribuzione alle Regioni di notevoli competenze, il tutto nel rispetto per l'autonomia regionale prevista dalla Costituzione.

Di nuova costituzione è anche l'ispettorato centrale previsto dall'articolo 2, al quale è da connettere il rango di direzione generale. Esso includerà tutte le strutture ministeriali che controllano l'attività agricola per quanto riguarda l'osservanza di norme nazionali e comunitarie sulla preparazione ed il commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale. Correlativamente, l'ispettorato procede agli accertamenti volti alla prevenzione ed alla repressione delle infrazioni riscontrabili negli stessi ambiti, nonchè al controllo sulla applicazione delle provvidenze e delle agevolazioni nazionali e comunitarie e sull'osservanza degli obblighi e divieti sanciti da entrambi i detti ordinamenti. Nell'ispettorato centrale vengono inquadrati i servizi di prevenzione e repressione delle frodi, adeguatamente ristrutturati e potenziati,

a tal fine in gran parte destinando gli aumenti di organico previsti dal provvedimento.

La struttura periferica dei servizi di prevenzione e repressione frodi non viene rigidamente riferita alla dimensione regionale, essendo evidente che, a seconda dell'importanza dei flussi produttivi e commerciali da controllare, in una Regione potrà rendersi necessaria l'istituzione di più di un ufficio, a livello interprovinciale, mentre in altre tale presenza potrà mancare, ove sia sufficiente l'estensione dell'attività di uno degli uffici operanti nei territori limitrofi.

Per la sistemazione logistica di detti uffici periferici, ci si avvarrà prevalentemente delle sedi degli uffici per la repressione frodi attualmente esistenti.

L'articolo 3 prevede la concentrazione in un ufficio speciale della gestione dei beni della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, assicurandone l'organico inserimento nella direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

L'articolo 4 prevede, nell'ambito della direzione generale delle relazioni internazionali, l'istituzione di un elenco speciale di esperti in materie agrarie con particolare riferimento alla politica agricola nazionale, comunitaria ed internazionale, dal quale elenco verranno tratti i nominativi da proporre al Ministero degli affari esteri per l'affidamento degli incarichi di addetti agricoli presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero. Si pensa così di colmare un vuoto assai sensibile, tanto più avvertito in presenza delle misure organizzative adottate dai Paesi a noi più vicini; al tempo stesso, ci si propone di superare nel modo più aperto le difficoltà che in passato sono insorte con altre amministrazioni dello Stato.

Nell'articolo 5 viene specificata l'organizzazione interna della direzione generale della produzione e dei mercati, che viene modellata secondo lo schema prevalente nelle amministrazioni degli altri Paesi della Comunità economica europea, realizzando una struttura per comparti produttivi, cioè per gruppi di prodotti. Ciascun comparto è affidato a due divisioni, una per i problemi inerenti alla politica comunitaria, l'altra per la produzione e il mercato interno. A questa seconda divisio-

ne sono affidate funzioni di raccordo di produzione, trasformazione e commercializzazione tra le categorie interessate, ossia per gli accordi interprofessionali.

L'articolo 6 enuncia la modifica degli organici del Ministero e di quelli degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, la cui nuova consistenza è specifica nelle tabelle A e B allegate al disegno di legge.

Dalle tabelle allegate alla presente relazione si può agevolmente rilevare la drasticità della riduzione subita dagli organici dell'amministrazione centrale e periferica, che, dal contingente complessivo di 11.216 unità assegnate alla data del 1° luglio 1970, sono passate, per effetto del trasferimento di competenze alle Regioni, per l'applicazione della legge sull'esodo degli *ex* combattenti, eccetera, all'attuale disponibilità organica di 3.349 unità, comprensiva anche del personale degli istituti di sperimentazione agraria.

Per effetto dell'adeguamento ora proposto, l'attuale organico dell'amministrazione presenta un incremento, coerente ai criteri di riorganizzazione più avanti esposti, di 20 posti nelle qualifiche dirigenziali, di 251 posti nella carriera direttiva, di 353 nella carriera di concetto, di 485 nella carriera esecutiva e di 114 in quella ausiliaria, per un totale complessivo di 1.223 posti.

La copertura di tali nuovi posti è graduata nel tempo non per una deliberata scelta dell'amministrazione, ma per le limitazioni imposte da un duplice ordine di motivi: da una parte, le limitate risorse rimaste disponibili per la copertura finanziaria del provvedimento nel triennio 1990-1992 e, dall'altra, l'inevitabile proiezione, oltre l'anno 1990, dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'immissione del personale nei nuovi posti organici.

Pertanto, nel comma 2 dell'articolo 6, è prudentemente previsto che i nuovi posti potranno essere coperti in ragione di 400 unità nel biennio 1990-1991, di 300 unità nell'anno 1992 e per la residua parte nell'anno 1993. Con ciò affidando alla prossima legge finanziaria la determinazione delle ulteriori risorse necessarie.

Com'è avvertito in nota alla tabella A, i posti portati in aumento sono in gran parte

riservati agli uffici periferici per la prevenzione e la repressione delle frodi, in modo da assicurarne la indispensabile funzionalità.

Nell'articolo 7 è prevista l'emissione di apposito decreto ministeriale per la ripartizione interna delle direzioni generali e dell'ispettorato centrale, per la determinazione delle loro competenze e per l'attribuzione di funzioni ai consiglieri ministeriali, per la distribuzione dei consiglieri ministeriali aggiunti e vice consiglieri ministeriali e per il riordino dei ruoli del personale, ivi compreso quello riguardante gli organi decentrati del Ministero. Viene, inoltre, prevista la soppressione dei ruoli ad esaurimento ancora esistenti nell'ambito dell'amministrazione.

L'articolo 8 regola la materia della copertura dei posti che risultino disponibili anche per effetto dell'entrata in vigore delle nuove tabelle del personale, prevedendo la possibilità del ricorso a procedure di concorso semplificate, secondo i criteri seguiti in sede di ristrutturazione di organici di altre amministrazioni, così da evitare che i tempi lunghi imposti dalle procedure ordinarie vanifichino le finalità alle quali è ispirata l'iniziativa.

L'esigenza di una più razionale impostazione dei metodi di lavoro in tutte le strutture dell'amministrazione, in modo da raggiungere risultati ottimali di produttività ed efficienza, è considerata specificamente all'articolo 9 che prevede la possibilità della stipula di convenzioni con istituti od enti specializzati, per l'esecuzione di studi e ricerche diretti a tal fine.

L'articolo 10 attiene al richiamo di norme non incompatibili con quelle proposte o comunque da queste non variate, profilando altresì opportuni raccordi con la emananda disciplina per la tutela ecologica.

L'articolo 11 contiene la norma di copertura finanziaria, la quale è graduata in relazione allo scaglionamento della copertura dei posti di cui si è detto a proposito dell'articolo 6.

Per consentire la piena e tempestiva utilizzazione delle autorizzazioni di spesa, viene, altresì, precisato che le somme non impegnate nel corso di ciascun esercizio possono essere impegnate in quello successivo.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA I

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Situazione al 31 dicembre 1984 - Riepilogo generale.

R U O L I	Organici al 1° luglio 1970	Organici dopo applicazione DPR n. 11 del 1972 e DPR nn. 616-618 del 1977	Riduzioni ex legge 24 maggio 1970, n. 336	Indisponibilità ex articolo 67 del DPR 30 giugno 1972, n. 748	Disponibilità organica attuale	Personale presente in organico	POSTI VACANTI			TOTALE
							messi a concorso	da mettere a concorso	accantonamenti di legge (comprese le assunzioni obbligatorie ex legge n. 482 del 1968)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b-c-d)=(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(g+h+i)=(l)
AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA.										
A) <i>Dirigenti generali</i>	-	9	-	-	9	9	-	-	-	-
Amministrativi	-	45	-	-	45	45	4	1	3	8
Tecnici	-	62	-	1	61	30	12	-	11	23
B) <i>Carriera direttiva</i>	761	328	5	101	222	188	9	25	-	34
Amministrativa	2.055	423	5	76	342	310	28	4	-	32
Tecnica										
C) <i>Carriera di concetto</i>	545	331	40	-	291	265	15	11	-	26
Amministrativa	2.112	277	2	-	275	241	21	12	1	34
Tecnica										
D) <i>Carriera esecutiva</i>	1.850	421	41	-	380	332	14	22	12	48
Amministrativa	50	15	-	-	15	15	-	-	-	-
Tecnica										
E) <i>Carriera ausiliaria</i>	1.555	270	42	-	228	166	25	16	21	62
Amministrativa	458	92	6	-	86	72	9	5	-	14
Tecnica	589	310	45	-	265	190	31	37	7	75
F) <i>Operai</i>										
ISTITUTI DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA										
G) <i>Carriere direttive scientifiche di sperimentazione agraria</i> ..	557	549	15	31	503	400	81	22	-	103
H) <i>Altre carriere</i>	684	684	57	-	627	500	70	29	28	127
TOTALI ...	11.216	3.816	258	209	3.349	2.763	319	184	83	586

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 2-a

*Rapporto tra i posti di organico attuali e quelli proposti.
Amministrazione centrale e periferica.*

Qualifiche	Organici attuali	Variazioni proposte	Nuovi organici
A) <i>Dirigenti.</i>			
Dirigenti generali	9	+ 1	10
Dirigenti superiori amministrativi	12	+ 1	27 (1)
Dirigenti superiori tecnici	14		
Primi dirigenti amministrativi	33	+ 25	98 (1)
Primi dirigenti tecnici	40		
Dirigenti superiori ecologia	1	- 7 (2)	—
Primi dirigenti ecologia	1		
Dirigenti superiori pesca	1		
Primi dirigenti pesca	2		
Primi dirigenti analisti	2		
Totali ...	115	+ 20	135

1) La ripartizione tra ruoli amministrativi e tecnici nonché per alcune qualifiche tecniche della dotazione organica complessivamente considerata è demandata, ai sensi dell'articolo 7 del disegno di legge, al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro.

2) I ruoli del servizio di ecologia, di pesca e degli analisti vengono soppressi e disciplinati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 del disegno di legge.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 2-b

*Rapporto tra i posti di organico attuali e quelli proposti.
Amministrazione centrale e periferica.*

Qualifiche	Organici attuali	Aumenti proposti	Nuovi organici		
B) <i>Direttivi.</i>					
Direttivi amministrativi	207	}	}		
Direttivi tecnici-ispettori	236				
Direttivi ecologia	10				
Analisti servizio repressione frodi	80				
Direttivi pesca	7				
Direttivi amministrativi <i>ex</i> enti riforma fondiaria esaurimento	3				
Direttivi tecnici <i>ex</i> enti riforma fondiaria esaurimento	1			179	743 (1)
Direttivi genio rurale <i>ex</i> enti riforma fondiaria esaurimento	2				
Direttivi amministrativi ruolo speciale esaurimento	3				
Direttivi tecnici ruolo speciale esaurimento	3				
Direttivi amministrativi alimentazione esaurimento	9				
Direttivi ruolo esaurimento servizio repressione frodi	3				
Totali ...	564			179	743

1) La ripartizione tra ruoli amministrativi e tecnici nonché per alcune qualifiche tecniche della dotazione organica complessivamente considerata è demandata, ai sensi dell'articolo 7 del disegno di legge, al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 2-c

*Rapporto tra i posti di organico attuali e quelli proposti.
Amministrazione centrale e periferica.*

Qualifiche	Organici attuali	Aumenti proposti	Nuovi organici
C) <i>Carriera di concetto.</i>			
Servizi contabili	234	}	856 (1)
Tecnici-esperti	211		
Assistenti rurali	9		
Disegnatori cartografici servizio pesca	1		
Servizi contabili enti riforma fondiaria esaurimento	3		
Tecnici geometri riforma fondiaria esaurimento ..	8		
Tecnici agricoltura enti riforma fondiaria esaurimento	6		
Amministrativi ruolo speciale esaurimento	6		
Tecnici ruolo speciale esaurimento	5		
Esperti tecnici - Servizio repressione frodi esaurimento	35		
Segretari contabili alimentazione	48		
Totali ...	566	290	856

1) La ripartizione tra ruoli amministrativi e tecnici nonché per alcune qualifiche tecniche della dotazione organica complessivamente considerata è demandata, ai sensi dell'articolo 7 del disegno di legge, al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro.

TABELLA 2-d

*Rapporto tra i posti di organico attuali e quelli proposti.
Amministrazione centrale e periferica.*

Qualifiche	Organici attuali	Aumenti proposti	Nuovi organici
D) <i>Carriera esecutiva.</i>			
Esecutivi	294	} 485	} 880 (1)
Assistenti servizi pesca	4		
Esecutivi enti riforma fondiaria esaurimento	10		
Esecutivi ruolo speciale esaurimento	3		
Assistenti tecnici servizio repressione frodi esaurimento	7		
Esecutivi alimentazione esaurimento	71		
Esecutivi Governo alleato Trieste	2		
Ruolo sorveglianti istituti incremento ippico	4		
Totali ...	395	485	880

1) La ripartizione tra ruoli amministrativi e tecnici nonchè per alcune qualifiche tecniche della dotazione organica complessivamente considerata è demandata, ai sensi dell'articolo 7 del disegno di legge, al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 2-e

*Rapporto tra i posti di organico attuali e quelli proposti.
Amministrazione centrale e periferica.*

Qualifiche	Organici attuali	Aumenti proposti	Nuovi organici
E) <i>Carriera ausiliaria.</i>			
Commessi	212	} 114	} 428 (1)
Autisti	61		
Custodi servizio ecologia	6		
Commessi enti riforma fondiaria esaurimento	2		
Autisti enti riforma fondiaria esaurimento	3		
Commessi del cessato Governo alleato di Trieste - esaurimento	2		
Autisti ruoli speciali esaurimento	1		
Piscicoltori servizio pesca	8		
Commessi alimentazione esaurimento	12		
Autisti alimentazione esaurimento	1		
Palafrenieri	6		
Totali ...	314	114	428

1) La ripartizione tra ruoli amministrativi e tecnici nonché per alcune qualifiche tecniche della dotazione organica complessivamente considerata è demandata, ai sensi dell'articolo 7 del disegno di legge, al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 2-f

*Rapporto tra i posti di organico attuali e quelli proposti.
Amministrazione centrale e periferica.*

Qualifiche	Organici attuali	Variazioni proposte	Nuovi organici
F) Operai			
Operai permanenti	225		
Operai bonifica	40	-	265
Guardie scuderia (1)	-		
Totali ...	265	-	265

(1) Vi sono 49 posti di guardie scuderia degli istituti di incremento ippico, ma sono stati soppressi ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 21 ottobre 1978, n. 641. Il personale resta tuttavia amministrato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste fino all'inquadramento nei ruoli regionalh.

TABELLA 3

*Personale addetto alla repressione delle frodi
(compreso nelle precedenti tabelle a raffronto).*

Carriera	Addetti attuali	Addetti previsti nel disegno di legge	Differenza
Direttiva	215	300	+ 85
Concetto	143	225	+ 82
Esecutiva	32	250	+ 218
Ausiliaria	28	125	+ 97
Totali ...	418	900	+ 482

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 4

*Rapporto tra i posti di organico attuali e quelli proposti.
Istituti di sperimentazione agraria.*

Qualifiche	Organici attuali	Aumenti proposti	Nuovi organici
A) Direttivi.			
Direttori	23	-	23
Direttori di sezione	144	-	144
Sperimentatori	336	50	386
Sperimentatori talassografici (1)	-	-	-
Segretari amministrativi	23	22	45
B) Concetto.			
Segretari contabili	31	63	262 (2)
Esperti	168		
C) Esecutivi.			
Coadiutori	132	-	132
D) Ausiliari.			
Preparatori	163	-	273 (2)
Commessi	66		
Autisti	44		
Totali . . .	1.130	135	1.265

1) Vi sono 5 posti per gli istituti di sperimentazione talassografica che sono stati soppressi. Le relative funzioni sono state assorbite dal CNR (decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 439).

2) La ripartizione tra ruoli amministrativi e tecnici nonché per alcune qualifiche tecniche della dotazione organica complessivamente considerata è demandata, ai sensi dell'articolo 7 del disegno di legge, al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 5

*Rapporto tra i posti di organico attuali e quelli proposti.
Riepilogo complessivo.*

Ruoli e qualifiche	Organici attuali	Variazioni proposte	Nuovi organici
AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA.			
Dirigenti	115	20	135
Carriera direttiva	564	179	743
Carriera di concetto	566	290	856
Carriera esecutiva	395	485	880
Carriera ausiliaria	314	114	428
Operai	265	—	265
Totale ...	2.219	1.088	3.307
SPERIMENTAZIONE AGRARIA.			
Carriera direttiva	526	72	598
Carriera di concetto	199	63	262
Carriera esecutiva	132	—	132
Carriera ausiliaria	273	—	273
Totale ...	1.130	135	1.265
Totali complessivi ...	3.349	1.223	4.572

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è articolato in direzioni generali aventi le seguenti attribuzioni:

a) direzione generale degli affari generali e del personale: stato giuridico, carriera e trattamento economico del personale; aggiornamento professionale del personale, razionalizzazione delle procedure e organizzazione del lavoro; amministrazione dei beni mobili ed immobili; ispezioni ed accertamenti sull'attività dei servizi centrali e decentrati; contratti, contratti agrari; nomina dei commissari e dei commissari aggiunti per gli usi civici; affari di carattere generale non rientranti nelle competenze delle altre direzioni generali; vigilanza sugli istituti ed enti vigilati dal Ministero, esclusi gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria;

b) direzione generale della produzione e dei mercati: funzioni in materia di organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli soggetti alle disposizioni della politica agricola comune; accordi comunitari commerciali di associazione e di adesione; armonizzazione in sede di Comunità economica europea delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nel settore dei prodotti agricoli e delle sostanze di uso agrario; interventi nazionali per la regolazione del mercato agricolo; iniziative e provvedimenti nazionali per lo sviluppo della produzione agricola ed agro-alimentare, degli allevamenti e delle colture; valorizzazione dei prodotti agro-alimentari (marchi di qualità, denominazioni di origine) e disciplina dei prodotti stessi soggetti a regime autorizzatorio; iniziative nazionali nel settore dell'alimentazione, *Codex alimentarius*; riconoscimento, vigilanza e finanziamento delle associazioni dei produttori ortofrutticoli nonché delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori; accordi interprofessionali;

c) direzione generale delle strutture e dei servizi: iniziative ed interventi nazionali per l'attuazione delle misure socio-strutturali derivanti dalla politica agricola comune; adempimenti statali concernenti il fondo di solidarietà nazionale; interventi statali in materia di bonifica, irrigazione e difesa idraulica; interventi statali in materia di impianti di valorizzazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli; attività di promozione commerciale all'interno; interventi nel settore agro-industriale; credito agrario ed amministrazione dei fondi di rotazione statali; interventi per il sostegno e lo sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale;

d) direzione generale della programmazione, della ricerca e degli studi: programmazione in agricoltura; predisposizione del bilancio annuale e pluriennale del Ministero; studio dei problemi riguardanti il comparto agro-alimentare; ricerca e sperimentazione; coordinamento e vigilanza nei confronti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria; raccolta, comparazione, analisi e diffusione dei risultati in materia di produzione agricola e di mercato; sistema informativo del Ministero; laboratorio centrale di idrobiologia; ufficio centrale di ecologia e meteorologia agraria; fitopatologia e gabinetto entomologico; mezzi tecnici di produzione;

e) direzione generale dell'economia montana e delle foreste: iniziative ed interventi di interesse nazionale e per l'attuazione delle disposizioni della politica agraria comune nel settore forestale e del legno nonché per la valorizzazione e la sistemazione delle zone montane; direzione e amministrazione del Corpo forestale dello Stato; interventi di salvaguardia dell'ambiente naturale e coordinamento della protezione della flora e della fauna; amministrazione e gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali; determinazione delle opere e dei mezzi di protezione dei boschi dagli incendi; amministrazione e gestione ai fini di ricerca e sperimentazione dei beni della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali attribuiti allo Stato;

f) direzione generale delle relazioni internazionali: coordinamento con il Ministero degli affari esteri in materia di rapporti agricoli internazionali con i Paesi esterni

all'area delle Comunità europee; collaborazione con il Ministero degli affari esteri per le iniziative finalizzate alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo nel settore dell'agricoltura, con particolare riguardo agli aiuti alimentari; problemi attinenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO); rapporti con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di cooperazione scientifica internazionale in agricoltura; tenuta dell'elenco speciale di esperti in materia di politica agricola nazionale, comunitaria ed internazionale di cui all'articolo 4;

g) direzione generale per i rapporti con le Regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di politica agricola.

Art. 2.

1. L'ispettorato centrale esercita le funzioni inerenti: alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale; al controllo sull'applicazione delle provvidenze ed agevolazioni nazionali e comunitarie nonché sulla osservanza degli obblighi e divieti previsti da norme nazionali e comunitarie; al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero.

2. L'ispettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livello regionale ed interprovinciale; opera in collegamento con i nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri e con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza.

3. Nell'ambito dell'ispettorato centrale è istituito il laboratorio centrale per le analisi di revisione da effettuare sulle analisi espletate in prima istanza dagli uffici regionali e interprovinciali di cui al comma 2. Il laboratorio centrale effettua, su richiesta, la revisione delle analisi eseguite da altri organi statali operanti nel settore della repressione frodi ed ogni altro accertamento analitico necessario all'amministrazione centrale o all'autorità giudiziaria, qualora ne facciano richiesta.

4. L'ispettorato centrale può avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica di istituti universitari mediante la stipula di apposite convenzioni che possono avere durata triennale.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della complessiva dotazione organica di cui alle allegate tabelle, è determinato il numero degli addetti all'ispettorato centrale ed agli uffici regionali ed interprovinciali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici.

6. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 2.200 milioni, è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1990.

Art. 3.

1. Alla gestione dei beni della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, ai fini di ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è preposto l'ufficio speciale per la gestione del demanio agro-forestale dello Stato, ordinato in divisioni nell'ambito della direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

2. L'ufficio speciale di cui al comma 1 può assumere la gestione di altri beni del demanio dello Stato, di amministrazioni ed enti pubblici e di privati, secondo apposite convenzioni.

3. L'ufficio speciale si avvale delle strutture della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali e del personale del Corpo forestale dello Stato, ha bilancio e gestione autonomi ed è amministrato secondo le disposizioni di cui alla legge 5 gennaio 1933, n. 30, ed al regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, in quanto compatibili.

Art. 4.

1. Presso la direzione generale delle relazioni internazionali è istituito un elenco speciale

di esperti in materia di politica agricola nazionale, comunitaria ed internazionale.

2. In tale elenco può essere iscritto personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di altre pubbliche amministrazioni, avente particolari competenze nella materia di cui al comma 1, nonchè esperti estranei alla pubblica amministrazione.

3. Da tale elenco sono tratti gli esperti da proporre al Ministero degli affari esteri per la destinazione in servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero con qualifica di addetto agricolo, ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono stabiliti i criteri per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.

Art. 5.

La direzione generale della produzione e dei mercati è ordinata, oltrechè in divisioni per la trattazione di problemi intersettoriali connessi ai rapporti con organismi comunitari ed internazionali, in uffici distinti per settori merceologici che raggruppano una divisione per i problemi comunitari ed una per lo sviluppo produttivo.

Art. 6.

1. Gli organici delle carriere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nonchè quelli degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono modificati secondo le annesse tabelle A e B.

2. I posti portati in aumento, pari a complessive 1.223 unità, possono essere coperti in ragione di 400 unità nel biennio 1990-1991, di 300 unità nell'anno 1992 e di 523 unità nell'anno 1993.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 8.750 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e in lire 15.250 milioni per l'anno 1992.

Art. 7.

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla ripartizione delle divisioni fra le direzioni generali e l'ispettorato centrale, al loro raggruppamento in uffici, alla determinazione delle loro competenze, alla attribuzione di funzioni ai consiglieri ministeriali, alla distribuzione dei consiglieri ministeriali aggiunti e vice-consiglieri ministeriali, nonché alla determinazione dei posti per ciascuna qualifica funzionale dei singoli ruoli e della pianta organica degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina per ciascuna divisione del Ministero e per ciascun organo decentrato previsto al comma 2 dell'articolo 2, l'assegnazione di un primo dirigente appartenente al ruolo amministrativo o al ruolo tecnico con funzioni di capo ufficio.

3. I ruoli ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi ed il relativo personale viene inquadrato nei ruoli organici del Ministero conservando l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita. Il personale stesso è collocato in detti ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che ad esso spetta secondo l'anzianità maturata nella qualifica già ricoperta.

4. Parimenti si procede all'inquadramento del personale di cui ai quadri E, F, G allegati alla tabella XI, allegato II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 8.

1. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui alle annesse tabelle A e B, compresi quelli portati in aumento dalla presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può indire concorsi speciali, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

2. L'esame di concorso per l'accesso alla carriera direttiva si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 5, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397.

3. Lo svolgimento dei concorsi per le carriere di concetto ed esecutiva è regolato in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397, intendendosi sostituito il riferimento a «Ministro per le finanze» con quello a «Ministro dell'agricoltura e delle foreste».

4. Nei concorsi speciali di cui ai commi 1, 2 e 3, le commissioni esaminatrici sono quelle previste dall'articolo 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, intendendosi sostituito il riferimento a «Ministero delle finanze» con quello a «Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai concorsi da bandire per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in attuazione del riordinamento dell'azienda disposto con legge 14 agosto 1982, n. 610, e per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Art. 9.

1. Per la migliore organizzazione del lavoro nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, nonché per la razionale ripartizione dei carichi di lavoro tra gli addetti, ai fini del conseguimento della maggiore produttività nell'espletamento dei compiti istituzionali, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato, per il triennio 1990-1992, a stipulare apposite convenzioni con istituti od enti specializzati, che abbiano ad oggetto la esecuzione dei necessari studi e ricerche. Il relativo onere è determinato in complessive lire 400 milioni ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1990.

Art. 10.

1. Restano in vigore le disposizioni non incompatibili con la presente legge. In particolare nulla è innovato per quanto riguarda le norme di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla composizione e sulle attribuzioni del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, nonchè per quanto riguarda quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, relative agli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, e quelle di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, relative all'AIMA. Parimenti nulla è innovato per quanto concerne le norme di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, sull'ordinamento e sui compiti del Corpo forestale dello Stato. Restano altresì invariate le tabelle organiche del Corpo medesimo fino alla riorganizzazione di esso.

2. Le disposizioni concernenti le competenze della direzione generale dell'economia montana e delle foreste, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), si intendono senza pregiudizio delle disposizioni sulle attribuzioni del Ministero dell'ecologia stabilite dalla relativa legge istitutiva e dai decreti aventi valore di legge ordinaria emanandi in base alla delega contenuta nella legge stessa.

Art. 11.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 11.350 milioni per l'anno 1990, in lire 8.750 milioni per l'anno 1991 ed in lire 15.250 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento «Concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale del settore dei pubblici trasporti».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le somme autorizzate dalla presente legge, non impegnate nel corso dell'esercizio, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

TABELLA A
(Articoli 2, 6, 8)

TABELLA ORGANICA DELLE CARRIERE

Qualifica	Posti di qualifica	Posti di funzione
-----------	--------------------	-------------------

PROSPETTO A) *Dirigenti:*

Dirigente generale	11	7 Direttore generale 1 Direttore generale (1) 1 Ispettore generale capo 2 Consigliere ministeriale (2)
Dirigente superiore	27	6 Vice direttore generale 6 Capo ufficio coordinamento presso la direzione generale della produzione e dei mercati 14 Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto e capo ufficio periferico 1 Direttore laboratorio Ispettorato centrale
Primo dirigente	98	88 Direttore di divisione dell'amministrazione centrale e capo ufficio periferico (3) 10 Vice consigliere ministeriale

(1) Con funzioni di Presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

(2) Con incarichi speciali dei quali uno per il coordinamento della politica agricola comunitaria ed uno presso il gabinetto del Ministro.

(3) Di cui 20 destinati alla direzione degli uffici periferici per il servizio di prevenzione e repressione frodi.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A
(Articoli 2, 6, 8)

Qualifica	Posti di qualifica
PROSPETTO B) <i>Carriera direttiva:</i>	
VII e VIII qualifica funzionale	743 (a)
PROSPETTO C) <i>Carriera di concetto:</i>	
VI e VII qualifica funzionale	856 (b)
PROSPETTO D) <i>Carriera esecutiva:</i>	
IV e V qualifica funzionale	880 (c)
PROSPETTO E) <i>Carriera ausiliaria:</i>	
II e III qualifica funzionale	428 (d)
PROSPETTO F) <i>Operai</i>	265
Totale [Prospetti A) + B) + C) + D) + E) + F)] ...	
	3.308

- (a) dei quali 300 riservati, in complesso, agli uffici periferici per il servizio repressione frodi;
 (b) dei quali 225 riservati, in complesso, agli uffici periferici per il servizio repressione frodi;
 (c) dei quali 250 riservati, in complesso, agli uffici periferici per il servizio repressione frodi;
 (d) dei quali 125 riservati, in complesso, agli uffici periferici per il servizio repressione frodi.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B
(Articoli 2, 6, 8)

Sostituisce le Tabelle A, B, C, D ed E di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e le Tabelle A, B, C, D ed E di cui all'allegato I alla legge 6 giugno 1973, n. 306, depurate delle riduzioni ex legge 24 maggio 1970, n. 336, e delle indisponibilità ex decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748

Qualifica	Posti di qualifica
<i>Carriera direttiva scientifica:</i>	
Direttore	23
Direttore di sezione	144
Sperimentatore	386
<i>Carriera direttiva amministrativa:</i>	
VII e VIII qualifica funzionale	45
<i>Carriera di concetto:</i>	
VI e VII qualifica funzionale	262
<i>Carriera esecutiva:</i>	
IV e V qualifica funzionale	132
<i>Carriera ausiliaria:</i>	
II e III qualifica funzionale	273
Totale ...	1.265